



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1259** del **22/07/2024**

Settore Affari Generali e Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: CONCESSIONE DI ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 951.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Affari del Personale

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 000000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1259** del **22/07/2024**

PREMESSO che la Matricola n. 951, è dipendente a tempo pieno ed indeterminato della Provincia di Arezzo;

RICHIAMATA la precedente istanza, prot. 31111 del 24.11.2024, agli atti, con la quale il dipendente aveva chiesto di usufruire di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, dal 01/01/2024 al 01/08/2024, per la necessità di assistere la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità;

VISTA la nuova richiesta del 10/07/2024, pervenuta all'Ufficio in data 22/07/2024, con prot. 19720, con la quale è stato chiesto di poter usufruire di un ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, dal 02/08/2024 al 31/03/2025, perdurando la necessità di assistere la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità;

DATO ATTO che l'istituto del congedo trova espresso riconoscimento nell'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, secondo cui: *"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati **possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni**"*;

ATTESO che la disciplina normativa sopra menzionata deve essere coordinata con quella recata dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, che al comma 5 recita: *"Il coniuge convivente di **soggetto con handicap in situazione di gravità** accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha **diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.**"*;

PRESO ATTO

- della documentazione sanitaria prodotta a corredo dell'istanza ed agli atti dell'Ufficio, dalla quale si evince l'accertamento, da parte della Commissione Medica di Verifica ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 104/1992, della condizione di handicap grave del familiare (comma 3 art. 3), che richiede un'assistenza continuativa;
- che la madre non risulta ricoverata presso strutture sanitarie e convive con il figlio, unico familiare che può prendersene cura;

EVIDENZIATO che il caso di specie non incorre nel divieto di cumulo di aspettative, previsto dall'art. 42 del CCNL 21 maggio 2018, in quanto, come chiarito dall'ARAN nelle Linee Guida in materia di Aspettativa per motivi personali, del Marzo 2013, *"il divieto di cumulo si esclude per le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 151/2001 (che formalmente e giuridicamente non sono riconducibili alla nozione di aspettativa e sono oggetto anche di una specifica tutela)"*;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per concedere il periodo di congedo richiesto dalla dipendente;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1259** del **22/07/2024**

DATO ATTO che sono state rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di "Trasparenza";

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

1) DI CONCEDERE, al dipendente Matricola n. 951, a fronte della richiesta, agli atti, un ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ex art. 4, comma 2 della L. 53/2000, dal 02/08/2024 al 31/03/2025, perdurando la necessità di assistere in modo continuativo la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità;

2) DI DARE ATTO che trovano applicazione le seguenti previsioni dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001:

"5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

5.ter Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa".

3) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo cui fa riferimento il presente atto è il Dirigente proponente.

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Capalbo